



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 15 2013

Argomenti :

1. Decreto del Fare-2. SDS 2013-3. Iscr.ne R.I. Agenti e Rappresentanti

1. Decreto del "Fare"

Publicato in data 21.06.2013 in G.U. Nr 144 il **DL n. 69 del 21.06.2013**, le cui disposizioni sono entrate in vigore sin dal giorno successivo alla pubblicazione (22.06.2013).

Con il decreto in commento il Governo ha adottato **disposizioni per favorire la ripresa economica del paese**, tramite la concessione di agevolazioni e di semplificazioni burocratiche e fiscali.

Tra le modifiche più rilevanti rientra sicuramente la modifica alla disciplina della **responsabilità solidale negli appalti**, ovvero la disciplina che lega appaltatori ed appaltanti nel caso in cui vi siano violazioni delle disposizioni fiscali. Secondo quanto previsto dal decreto fare è esclusa dall'ambito dell'applicazione della solidarietà l'imposta sul valore aggiunto.

<p>Fondo garanzia PMI (art. 1)</p>	<p>Rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese. In particolare, con un apposito D.M. si cercherà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> → assicurare un più ampio accesso al credito alle imprese di piccole e medie dimensioni; → limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
<p>Finanziamento per l'acquisto di macchinari (art. 2)</p>	<p>Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Le caratteristiche dell'agevolazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> → i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel limite di 2,5 miliardi di euro; → i finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito decreto. <p>Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di controllo verranno stabiliti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.</p>
<p>Distribuzione dei carburanti (art. 4)</p>	<p>Per diffondere l'uso del gas metano e dell'energia elettrica per autotrazione, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti viene destinato anche all'erogazione di contributi per la chiusura e la contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione.</p>

Gasolio ad uso agricolo (art. 6)	<p>Dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, scontano l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a 25 euro per 1.000 Litri.</p> <p>L'applicazione di tale accisa viene concessa se tali soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.</p>																				
Agevolazione per le imprese miste nei paesi in via di sviluppo (art. 7)	<p>Possono essere concesse alle imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste.</p> <p>Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari.</p>																				
Potenziamento reti wi-fi (art. 10)	<p>L'offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede alcuna identificazione personale degli utilizzatori; il gestore, comunque, rimane obbligato a garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).</p> <p>Per l'utilizzo delle reti internet wi-fi la registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici.</p>																				
Credito d'imposta per il settore cinematografico (art. 11)	<p>Viene prorogato al 2014 il credito d'imposta per il settore cinematografico.</p>																				
Concessione nei lavori pubblici (art. da 18 a 22)	<p>In materia di concessione nei lavori pubblici sono state previste le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi; ➔ per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati; ➔ il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario; ➔ l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. 																				
Imposta sulle imbarcazioni (art. 23)	<p>Al fine di favorire il turismo, è stata effettuata una modifica all'art. 16, c.2, DL Nr 201/2011, che ha introdotto la tassa annuale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso delle unità da diporto.</p> <p>Per il calcolo dell'imposta devono essere presi in considerazione i seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="790 1697 1177 2018"> <thead> <tr> <th>Lunghezza scafo in metri</th> <th>Ammontare tassa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 14</td> <td>Non dovuta</td> </tr> <tr> <td>da 14,01 a 17</td> <td>€ 870</td> </tr> <tr> <td>da 17,01 a 20</td> <td>€ 1.300</td> </tr> <tr> <td>da 20,01 a 24</td> <td>€ 4.400</td> </tr> <tr> <td>da 24,01 a 34</td> <td>€ 7.800</td> </tr> <tr> <td>da 34,01 a 44</td> <td>€ 12.500</td> </tr> <tr> <td>da 44,01 a 54</td> <td>€ 16.000</td> </tr> <tr> <td>da 54,01 a 64</td> <td>€ 21.500</td> </tr> <tr> <td>oltre 64</td> <td>€ 25.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il Decreto Fare ha in particolare soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri.</p>	Lunghezza scafo in metri	Ammontare tassa	Fino a 14	Non dovuta	da 14,01 a 17	€ 870	da 17,01 a 20	€ 1.300	da 20,01 a 24	€ 4.400	da 24,01 a 34	€ 7.800	da 34,01 a 44	€ 12.500	da 44,01 a 54	€ 16.000	da 54,01 a 64	€ 21.500	oltre 64	€ 25.000
Lunghezza scafo in metri	Ammontare tassa																				
Fino a 14	Non dovuta																				
da 14,01 a 17	€ 870																				
da 17,01 a 20	€ 1.300																				
da 20,01 a 24	€ 4.400																				
da 24,01 a 34	€ 7.800																				
da 34,01 a 44	€ 12.500																				
da 44,01 a 54	€ 16.000																				
da 54,01 a 64	€ 21.500																				
oltre 64	€ 25.000																				

	<p>Il Decreto ha inoltre ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).</p> <p>Per effetto della modifica dell'art. 49-bis, c. 5, D.Lgs. Nr 171/2005, inoltre, i proventi dell'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 20 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> → a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni; → a prescindere dall'ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Indennizzo ritardo amministrazione (art. 28)	In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, l'Amministrazione deve corrispondere all'interessato una somma di denaro pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro .
DURC – semplificazioni (art. 31)	È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture . Viene prevista, inoltre, la possibilità - qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC - che l'interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) sia "invitato" a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
DVR – semplificazioni (art. 32)	In materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione , è prevista la possibilità, per il datore di lavoro committente, di elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Inoltre, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, quest'ultimo può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Viene inoltre stabilito che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico , così come individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi con un modello semplificato .
Formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro	Quanto alla formazione e all'aggiornamento previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati (co. 5bis dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, del D.L. n. 69/2013). Allo stesso modo, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (art. 32)	Vengono definiti tempi più ristretti per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro . In particolare, è disposto che, la prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termini di 30gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi degli stessi soggetti pubblici o privati.
Cantieri temporanei e mobili (art. 32)	Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

	regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza , del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, fermi restando i relativi obblighi.
Prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)	Circa le prestazioni lavorative di breve durata, il D.L. n. 69/2013 in commento ha previsto misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso (art. 3, co. 13bis, D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 35, D.L. n. 69/2013).
Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)	Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria , sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro in specifiche fattispecie . In particolare, la previsione riguarda : <ul style="list-style-type: none"> ➔ il certificato di sana e robusta costituzione richiesto dagli istituti scolastici; ➔ limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione di bambini ed adolescenti; ➔ il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per l'esercizio personale della farmacia, nonché dei dipendenti; ➔ il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; ➔ infine, quello richiesto per l'attività di maestro di sci.
Responsabilità fiscale negli appalti (art. 50)	Il Decreto modifica il comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, il quale nella versione precedente stabiliva che: <i>"in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto"</i> . Per effetto delle modifiche adottate, in caso di contratto di appalto / subappalto, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, <u>con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA</u> .
Abrogazione del 770 mensile (art. 51)	Con l'abrogazione del c. 1, art. 44-bis, DL Nr 269/2003, non è più previsto l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. "770 mensile").
Dilazione somme iscritte a ruolo (art. 52)	In riferimento alla dilazione delle somme iscritte a ruolo viene stabilito, con l'introduzione del nuovo c.1-quinquies all'art. 19, DPR n. 602/73, che ora è prevista la possibilità di ottenere un' ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere umentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una <i>"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"</i> . La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni : <ul style="list-style-type: none"> ➔ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; ➔ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile. Inoltre, viene prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento , nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).
Abitazione principale e pignoramento (art. 52)	Si vieta il pignoramento dell'abitazione principale (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).
Agenzie di viaggio (art. 55)	Il Decreto Fare contiene una norma di interpretazione autentica relativamente alle attività di agenzie di viaggio , con particolare riguardo al comma 3 dell'art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale <i>"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi"</i> sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Secondo tale disposizione l'agenzia di viaggi che applica il regime dell'art. 74-ter, determinando l'IVA con il metodo c.d. "base da base", non può detrarre l'IVA relativa agli acquisti. Ora, il Decreto in esame, risolvendo un'annosa questione con riguardo alle agenzie di viaggio extraUE , afferma che la predetta disposizione si interpreta nel senso che: <i>"l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile"</i> .

	<p>Di conseguenza, detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia.</p> <p>Viene però previsto che <u>non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.</u></p>
Tobin tax (art. 56)	<p>Le disposizioni del decreto in materia di tobin tax (l'imposta sulle transazioni finanziarie) prevedono principalmente lo "slittamento" di alcune date collegate all'applicazione del tributo.</p> <p>In particolare, per effetto della modifiche apportate dal decreto Fare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.9.2013 (anziché dall'1.7.2013); ➔ è fissato al 16.10.2013 (anziché al 16.7.2013) il termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.
Concordato preventivo (art. 82)	<p>In materia di concordato preventivo, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 161, RD Nr 267/42:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti; ➔ possibilità per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale che vigili sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione; ➔ obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile; ➔ possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti.
Mediazione civile e commerciale (art. 84)	<p>Viene nuovamente previsto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano decorsi 30gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. In particolare, l'obbligo riguarda ogni controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p><u>L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</u></p>

2. Studi di Settore 2013

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **Circolare 23/E del 15 Luglio 2013**, ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, riguardo l'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2012.

Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del MEF del 28.12.2012 con cui sono stati approvati 68 studi di settore che costituiscono la revisione di 69 studi precedentemente in vigore.

In particolare, i 68 studi interessati dalla revisione riguardano le evoluzioni di:

- 12 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- 24 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi (lo studio VG82U costituisce l'evoluzione degli studi UG42U e UG82U);
- 12 studi relativi ad attività professionali;
- 21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2012.

L'articolo 6 Decreto MEF 28.12.2012, relativo all'approvazione di 21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio, ha anche confermato, con riferimento ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2012 e successivi, l'inutilizzabilità "diretta" dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per l'azione di accertamento nei confronti di:

- 1) società cooperative a mutualità prevalente;
- 2) soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;

- 3) soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”;
- 4) soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui hanno cessato di applicare il regime dei “minimi”;
- 5) soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende”.

Al riguardo, viene fatto rinvio ai chiarimenti forniti con la Circolare 8/E del 16.03.2012 e richiamati dalla Circolare 30/E dell'11.07.2012.

Con i Decreti MEF del 21.03.2013 e 28.03.2013 sono state inoltre approvate, ai sensi dell'articolo 1, c. 1-*bis*, del D.P.R. Nr 195 del 1999, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall'art. 10-*bis* della Legge 8.05.1998, Nr 146.

Le **novità** riguardano:

- a) gli **indicatori di coerenza** economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
- b) l'**indicatore di normalità economica** in assenza del valore dei beni strumentali;
- c) l'introduzione di **indicatori di coerenza** economica per alcuni studi di settore applicabili alle **attività di impresa**;
- d) l'introduzione di **un correttivo** per 4 studi di settore applicabili alle **attività professionali**;
- e) l'introduzione di due correttivi per lo studio di settore VG68U;
- f) la modifica dello studio di settore VM05U, anche se con effetti a partire dal periodo di imposta 2013.

I 68 studi approvati con i Decreti del 28.12.2012 **non si applicano, in fase di accertamento**, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all'art. 54, c. 1, ovvero **ricavi** di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di **ammontare superiore a € 5.164.569**.

Al riguardo, la neo circolare fa presente che per gli studi VG40U, VG69U e VK23U nella determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, i ricavi sono aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR.

Viene ricordato che, per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore, i ricavi provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

L'**evoluzione dei 68 studi di settore** è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al **periodo d'imposta 2010**.

Peraltro, le Note tecniche e metodologiche, allegate ai decreti ministeriali di approvazione, illustrano con un elevato livello di dettaglio i **criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore**, le **modalità di applicazione** dello stesso nonché il **funzionamento degli indicatori di normalità economica**.

In particolare, viene evidenziato che risultano **esplicitati i passaggi logici** che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, in specie:

- l'analisi discriminante;
- l'analisi di coerenza;
- l'analisi della normalità economica;
- l'analisi della congruità e la determinazione dell'intervallo di confidenza.

Con riferimento a tutti i 205 studi di settore è stata inoltre valutata l'**incidenza della particolare congiuntura economica** dell'anno 2012.

Al riguardo, in occasione della riunione del 4.04.2013, la **Commissione degli esperti degli studi di settore**, costituita ai sensi dell'art.10, c. 7, Legge Nr 146/1998, è stata chiamata ad esprimere il proprio **parere** in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2012 sulla base degli effetti della congiuntura economica.

In tale sede, la Commissione, dopo aver preso atto della **capacità dei correttivi crisi** applicati al periodo di imposta 2011 di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità, ha fornito all'unanimità parere positivo all'introduzione di correttivi tesi al conseguimento degli stessi fini anche per il periodo d'imposta 2012, correttivi analoghi, per costruzione e funzionamento, a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2011.

Con DM 23.05.2013, pubblicato nel S.O. Nr 44 alla G.U. Nr 126 del 31.05.2013, è stata approvata la **“revisione congiunturale speciale”** per il periodo d'imposta 2012, revisione che si è tradotta nella elaborazione di **specifici fattori correttivi** e che ha riguardato sia i 68 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 137 studi già in vigore.

Con provvedimento Direttore AgEntrate del 27.05.2013 sono stati quindi approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.

Viene evidenziato che gli studi da sottoporre a revisione per il periodo d'imposta 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge Nr 146/1998, sono stati individuati con il provvedimento Direttore AgE del 28.01.2013.

Imprese colpite dal sisma di Maggio 2012

Per l'annualità 2012, come già previsto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, per i soggetti domiciliati fiscalmente nei territori interessati, viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano come causa di esclusione il periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Studi su base regionale grazie ai modelli misti

La nuova circolare illustra inoltre l'elaborazione di cinque studi di settore su base regionale, grazie all'applicazione dei “modelli misti”, modelli statistico-matematici che consentono l'analisi di informazioni in base alla componente territoriale.

Contribuenti ex minimi

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo possono essere sottoposti all'attività di accertamento da studi di settore anche nell'anno di cessazione del regime dei “minimi”.

Al fine di permettere al software GERICO la corretta stima dei compensi, i lavoratori autonomi dovranno avere cura di provvedere alla rielaborazione dei dati contabili, anche nell'anno in cui hanno cessato di applicare il regime dei “minimi”; in tal caso, per tali soggetti, sarà possibile barrare il rigo “Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d'imposta precedenti” del modello studi, per evitare che i controlli telematici previsti al momento dell'invio delle dichiarazioni segnalino un'anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati contabili in relazione al periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi”.

3. Iscrizione Registro Imprese per Agenti e Rappresentanti

Con la soppressione ad opera del D.Lgs. 59/2010 dei vecchi ruoli, è previsto per gli **agenti**, per i **rappresentanti** e per i **mediatori l'obbligo** di effettuare l'aggiornamento della propria posizione attraverso la presentazione al Registro delle Imprese di competenza di un'apposita comunicazione. L'adempimento, previsto dal DM 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, **riguarda:**

- ◆ **le imprese iscritte nei vecchi ruoli, attive** alla data del 12.05.2012, ai fini della continuazione dell'attività;
- ◆ **le persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli ma inattive** alla data del 12.05.2012, al fine di mantenere il requisito abilitante per l'esercizio dell'attività.

Il **termine** per l'adempimento era stato inizialmente fissato al 12 Maggio 2013.

Successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23.04.2013, è stato prorogato al **30 Settembre 2013**, avendo tenuto in considerazione la coincidenza nella stessa di questo adempimento con altre incombenze a carico delle società.

*Per la corretta esecuzione dell'adempimento occorrerà consultare la Camera di commercio competente per verificare le **specifiche istruzioni operative** effettivamente applicate da ciascuna ed ottenere le più puntuali delucidazioni in merito.*

ENTRO IL 30.09.2013 L'AGGIORNAMENTO POSIZIONI DEGLI ISCRITTI AGLI EX RUOLI	
LA SOPPRESSIONE DEI RUOLI	<p>Il D.lgs. 59 del 26.03.2010 ha disposto la soppressione definitiva del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio¹ (di cui all'art. 2 della L. 204 del 03.05.1985) e dei mediatori² (di cui all'art. 2 della L. 39/1989), e ha attribuito le funzioni di tale ruolo al Registro Imprese o al Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).</p> <p>Per l'esercizio di tale attività, infatti, è ora necessario iscriversi nel Registro delle Imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un'apposita sezione del REA, presentando la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.</p> <p>Le modalità di iscrizione nei predetti Registri, e le modalità di passaggio per i soggetti già iscritti nell'ex ruolo, sono state stabilite con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, come previsto dall'art. 80 del D.lgs. 59/2010.</p>
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL RI O AL REA	<p>Dal 12.05.2012 chi intende iniziare l'attività di agente o rappresentante di commercio/mediatore, deve presentare all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove viene esercitata l'attività, l'apposita modulistica SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 204/1985, utilizzando la procedura "<i>Comunicazione Unica</i>". In particolare è necessario compilare la sezione "SCIA" del modello "ARC" (per l'agente), e del modello "MEDIATORI" (per i mediatori) da firmare digitalmente dal titolare della ditta individuale o dell'amministratore della società.</p> <p>L'impresa che svolge l'attività in più sedi o unità locali deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentare una SCIA per ciascuna di esse; ◆ nominare presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.
IMPRESE ATTIVE E ISCRITTE AL VECCHIO RUOLO AL 12.05.2012	<p>Le imprese (dite individuali e società) che al 12.05.2012 risultavano già iscritte nell'abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA.</p> <p>L'aggiornamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013 mediante la procedura "Comunica Starweb" o altro programma compatibile, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "Arc" o del mod- "Mediatori", per ciascuna sede/unità locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).</p>
PERSONE FISICHE ISCRITTE AL VECCHIO RUOLO MA NON OPERATIVE AL 12.05.2012	<p>Le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti/mediatori e che alla data del 12.05.2012 non svolgevano più alcuna attività, devono iscriversi entro il 30 settembre 2013 in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica "comunica Starweb", o un altro programma compatibile, compilando la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del Mod. "Arc." o del Mod. "Mediatori".</p> <p>In caso di mancata iscrizione entro il termine del 30.09.2013, gli interessati non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea. Tuttavia l'iscrizione nel vecchio ruolo costituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del D.m. (quindi fino al 12.05.2017), per gli agenti/rappresentanti; ◆ nei 4 anni successivi all'entrata in vigore del D.M. (quindi fino al 12.05.2016) per i mediatori; <p>requisito professionale abilitante per iniziare l'attività. Dopo tale data, l'iscrizione nell'ex ruolo non avrà più valore.</p>

* * * * *

Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



Non lasciarti sfuggire l'occasione

Avrai un posto assicurato...sempre in prima fila con lo spettacolo e il divertimento!

¹ Art. 74 del D.lgs. 59/2010.

² Art. 75 del D.lgs. 59/2010.